

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3643 del 11/07/2017
Oggetto	OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI - PROC. Cod. FE13T0045 - COMUNE DI FERRARA (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3769 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE13T0045
COMUNE DI FERRARA (FE)

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi

Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013 con cui sono state emanate le "Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna", determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIP0) in data 26/11/2013 assunta al protocollo con il numero 33628, poi trasferita ad Arpae che ha assegnato il codice pratica n. FE17T0008 - dal Sig. Perinasso Marco, C.F. PRNMRC63T28D548Y, residente nel Comune di Ferrara (FE), in Via Massafiscaglia n. 491, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale n. 155/2007, Rep. 607 del 12/12/2007, per l'occupazione di un'area del demanio idrico sulla sponda destra del Po di Volano, in loc. Villanova nel Comune di Ferrara, per il mantenimento di un attracco su pontile galleggiante di 16,00 mq e passerella di 4,00 mq censita catastalmente alla part. 7 del Foglio 186 del Comune di Ferrara;

- Vista la richiesta di pareri fatta da AIP0 Settore Navigazione interna il 17/06/2014, prot. n. 16732, al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa e la successiva richiesta di Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni di Ferrara, fatta in data 23/03/2017 PGFE/2017/3271, per il parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016 formulata all'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;

- Preso atto che il 03/07/2014 il Comune di Ferrara comunicava, prot. AIP0 18456/2014, che non sussistono elementi ostativi al rilascio della concessione in oggetto;

- Preso atto che la Provincia di Ferrara in data 08/07/2014, prot. AIP0 19135/2014, ha espresso parere favorevole senza prescrizioni al rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 11/2012;

- Preso atto del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1659 del 31/05/2017 di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano trasmesso ad Arpae in data 07/06/2017 prot. PGFE/2017/6531;

- Preso atto della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del Legale Rappresentante in data 06/07/2017, in atti;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 146 del 21/05/2014 e che nel termine di 20 (venti) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei

canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Perinasso Marco, C.F. PRNMRC63T28D548Y, residente in Via Massafiscaglia n. 491, loc. Villanova di Denore in Comune di Ferrara, il rinnovo della concessione demaniale n. 155/2007 rep. 607 , originariamente rilasciata dall'Azienda Regionale

per la Navigazione Interna in data 12/12/2007, per l'occupazione di uno spazio acqueo ed un'area del demanio idrico per il mantenimento di un pontile d'attracco ad uso privato, sulla sponda destra del Po di Volano, tratto di fiume inserito nell'Idrovia Ferrarese, in loc. Villanova di Denore nel Comune di Ferrara, come riportato nei due elaborati cartografici allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, e censita catastalmente alla part. 7 del Foglio 186 del Comune di Ferrara. In particolare l'occupazione di spazio acqueo è di m 8,00 x 2,00 e l'area occupata a terra è di m. 2,00 x 2,00, come indicato nella domanda di concessione.

Il rinnovo della concessione è rilasciato alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata, ai sensi degli artt. 2 e 6 della Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013, in anni 6 (sei) a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto fino al 12/12/2019. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 25 della medesima Delibera di G.R., alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi

assunti (art. 25 della Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa, durante l'esecuzione dei lavori il titolare dovrà osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e tesse ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ritenendo sollevata questa Amministrazione da qualsiasi onere in merito e verificando, a proprio onere, i rischi presenti sull'ambiente di lavoro;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013, l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 13/11/2013, tramite bonifico bancario sul C/C n.362622 intestato a "Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO";

4) di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il **canone anticipato per l'anno 2017** fissato in **€ 125,12=** ed i **canoni precedenti relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ammontanti complessivamente a € 375,00=**, mediante versamento sul c/c postale n.001018766582 oppure tramite bonifico sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)" in data 05/07/2017. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R.

21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

5) di stabilire che il **canone annuale** è fissato in € **125,12**, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. e la Delibera di G.R. n. 1400/2013;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di dare atto che il Richiedente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale di € **250,00**, ha versato, in data 05/07/2017, un'integrazione al deposito pari a € **125,00=** sul C/C postale della Regione Emilia-Romagna n. 367409 ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo

dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

15) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione 155/2007 rep. 607, originariamente rilasciata dall'Azienda Regionale per la Navigazione Interna in data 12/12/2007, da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE13T0045 a favore del Sig. Perinasso Marco, C.F. PRNMRC63T28D548Y, residente in Via Massafiscaglia n. 491, loc. Villanova di Denore in Comune di Ferrara;

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Perinasso Marco è autorizzato ad occupare uno spazio acqueo ed un'area del demanio idrico per il mantenimento di un pontile d'attracco ad uso privato, sulla sponda destra del Po di Volano, tratto di fiume inserito nell'Idrovia Ferrarese, in loc. Villanova di Denore nel Comune di Ferrara, come riportato nei due elaborati cartografici allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, e censita catastalmente alla part. 7 del Foglio 186 del Comune di Ferrara.

In particolare l'occupazione di spazio acqueo è di m 8,00 x 2,00 e l'area occupata a terra è di m. 2,00 x 2,00, come indicato nella domanda di concessione.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. il richiedente è autorizzato ad occupare un'area di spazio acqueo, della superficie di mq 16,00 e un'area del demanio idrico, pertinenziale all'attracco di mq 4,00, in loc. Villanova di Denore in Comune di Ferrara. Le caratteristiche e dimensioni delle opere originariamente concesse e realizzate devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rinnovo della concessione e degli elaborati allegati.

2. Il richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dell'area e dello spazio acqueo antistante eseguendo la necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

3. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (successivamente abbreviata A.R.S.T. e P.C) - Servizio

Area Reno e Po di Volano) la realizzazione di presidi di difesa della proprietà privata.

4. Ogni modifica all'uso dell'area, alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio erosioni ed escursioni di marea, prevedibili e non prevedibili.

6. Il richiedente è consapevole che l'area interessata dall'occupazione è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

7. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio Tecnico.

9. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

10. Al fine di prevenire danni accidentali il richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali e delle fasce di rispetto, in modo da mantenere l'opera e la segnaletica prescritta nella concessione originaria ed allegata al presente atto (installata 200 metri a monte e 200 metri a valle in sponda dx), ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

11. Il richiedente dovrà riparare prontamente eventuali danni che venissero arrecati alle opere idrauliche e della navigazione a causa di che trattasi.

12. Lo spazio acqueo antistante dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'attracco di natanti; l'ingombro complessivo in alveo, con imbarcazioni attraccate, non dovrà essere superiore complessivamente a 3,50 metri dal filo di sponda bagnato dall'acqua.

13. Il richiedente deve assicurarsi che l'ormeggio dei natanti avvenga senza che gli stessi possano in alcun modo intralciare la libera navigazione nel corso d'acqua.

14. Nel caso di mancato rinnovo della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere alla completa demolizione delle opere eseguite o posate nell'area e nello spazio acqueo concessi ed al ripristino della situazione preesistente.

15. E' assolutamente vietato utilizzare l'area e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quelli per il quale verrà accordato il rinnovo della concessione.

16. Il richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza idraulica, l'Atto di concessione rilasciato da Arpae, cui il presente Atto è allegato.

17. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati nell'area evitando in ogni modo di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio;

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

***F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.